



Sentenza n.

33/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Angelo Bax

Presidente

Alessandra Cucuzza

Giudice relatore

Annalaura Leoni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 63110 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

- (CF: -), nato a -, rappresentato e difeso sia congiuntamente che
disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Varone e
dall'Avv. Laura Di Fazio, presso il cui studio, sito in Roma Lungotevere
della Vittoria n. 9, è elettivamente domiciliato,

~~PEC:pasqualevarone@ordineavvocatiroma.org~~

~~lauradifazio@ordineavvocatiroma.org;~~

~~convenuto~~

- (-), nato a, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Guidomaria Tacchi, presso il cui studio, sito in Piazza D'Azeglio,5 Viareggio (LU), è elettivamente domiciliato,

~~PEC: guidomaria.tacchi@pec.avvocatilucca.it;~~

convenuto

uditi, all'udienza pubblica del 6 novembre 2024, il relatore e il P.M.,
nella persona del sost. proc. gen. dott. Fabio Alpini, nonché l'avv.
Varone e l'avv. Di Fazio per il convenuto - e l'avv. Tacchi per il
convenuto -,
ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura presso questa
Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio -, -, -, -, - e - (-),
chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento del danno
complessivo di euro 4.132.885,60 in favore del Ministero della Giustizia
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, secondo quanto illustrato nell'atto di citazione, la
richiesta risarcitoria risulta così articolata:

nei confronti di - è richiesta la somma complessiva di
euro.2.876.674,25, di cui:

- per danno diretto: euro 1.130.571,08;

- per violazione rapporto sinallagmatico: euro 134.778,20;

- per danno da disservizio: euro 67.389,10;

- per assegno alimentare: euro 144.308,29;

- per danno all'immagine: euro 1.399.627,58;

nei confronti di - è richiesta la somma complessiva di euro 111.719,55
di cui:

- per danno diretto: euro 17.503,91;

- per danno da disservizio: euro 6.738,91;

- per danno all'immagine: euro 87.476,73;

nei confronti di - è richiesta la somma complessiva di euro 94.215,54,

di cui:

- per danno da disservizio: euro 6.738,91;

- per danno all'immagine: euro 87.476,73;

nei confronti di - è richiesta la somma di euro 6.738,91 per danno da disservizio;

nei confronti di - e - è richiesta la somma complessiva di euro 1.043.537,25, di cui:

- per danno diretto: euro 379.075,45;

- per danno all'immagine: euro 664.461,80.

Secondo la prospettazione della Procura i convenuti avrebbero commesso, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni, una serie di reati finalizzati ad ottenere un profitto personale, così causando una serie di danni all'erario pubblico. In particolare, gli stessi, grazie al ruolo ricoperto da -, quale Giudice del Tribunale di Pisa, avrebbero costituito un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 c.p. finalizzata ad appropriarsi di somme di denaro spettanti allo Stato e derivanti da amministrazioni di sostegno e curatele di eredità giacenti, nonché ad ottenere l'assegnazione a prezzi vantaggiosi di immobili venduti all'asta.

Il primo episodio oggetto di specifica contestazione riguarda l'assegnazione di un immobile sito in Villafranca in Lunigiana, che -, tramite l'intestazione ad un altro soggetto, si sarebbe aggiudicato, mediante asta pubblica, al prezzo di euro 23.730,46, notevolmente inferiore al valore della perizia di stima pari a euro 84.000,00, per poi

rivenderlo a brevissima distanza di tempo al prezzo di euro 58.000,00, così realizzando un illecito guadagno di euro 34.269,54.

Il secondo episodio riguarda la vendita di un immobile, sito in Montelupo Fiorentino, e facente parte dell'eredità giacente di Tabani Bruna, in relazione al quale il convenuto -, nominato CTU, avrebbe effettuato una falsa perizia di stima, sottovalutando il bene al fine di facilitarne la vendita e consentire di liquidare a -, nominata curatrice dell'eredità giacente, una parcella elevata al fine di dividerla con gli altri partecipanti o di remunerarla per l'attività svolta in occasione di ulteriori illeciti.

Il terzo episodio riguarda l'asta immobiliare di un terreno situato nel Comune di Podenzana, in località "I Cospedi", in relazione alla quale -, nominato da altro giudice delegato alla vendita, si sarebbe attivato in più modi per consentire a - di aggiudicarsi il bene ad un prezzo vantaggioso. Il bene, infatti, gli è stato successivamente aggiudicato al prezzo di euro 3.500,00 a fronte di una perizia estimativa originaria di euro 110.000,00.

Il quarto episodio riguarda l'asta di un immobile sito in Terrarossa (MS), in località Licciana Nardi, la cui vendita sarebbe stata procrastinata al fine di favorire -, che era interessato a costituire una società con un soggetto che svolgeva su tale immobile un'attività di gestione alloggi per cittadini extracomunitari.

Il quinto episodio riguarda la vendita dell'imbarcazione Leopard 46 "Pure One", che è stata messa in vendita da -, in qualità di giudice delegato nell'ambito di una procedura esecutiva. Il convenuto,

revocando la nomina del precedente custode, aveva nominato come custode -, affidandogli anche il compito di ricercare soggetti interessati all'acquisto. La procedura si è conclusa con l'aggiudicazione dell'imbarcazione ad un cittadino messicano al prezzo di euro 4.840.000,00. Il convenuto -, secondo quanto sarebbe stato ammesso dallo stesso in una conversazione intercettata dalla polizia giudiziaria, nonostante l'imbarcazione fosse stata venduta il giorno 22 giugno 2016 e l'importo fosse stato corrisposto dall'acquirente il giorno 21 agosto 2016, avrebbe volontariamente ritardato l'emissione del decreto di trasferimento, predisposto solo il giorno 8 marzo 2017, in modo da consentire all'acquirente di recuperare l'IVA, pari al 22% sul prezzo di vendita (pari a euro 1.064.800,00), somma che l'acquirente avrebbe perso, a beneficio dell'erario, qualora non avesse lasciato le acque territoriali dell'Unione Europea entro novanta giorni dal trasferimento di proprietà, come previsto dall'art. 8, comma 2 lett. b) del DPR 633/72.

A seguito di tale operazione - avrebbe liquidato a carico della procedura ed in favore dell'- sia le spese di stazionamento e custodia nella misura di euro 220.000,00, importo notevolmente superiore a quanto spettante in base alla normativa di riferimento (DM 80/2009), sia una somma, pari a euro 177.144,00, corrispondente al 3% del prezzo di vendita, nonostante la società fosse stata incaricata solo della ricerca di potenziali compratori e non della vendita, che, infatti, venne curata direttamente dal giudice. La differenza tra quanto spettante all'- e quanto effettivamente liquidato è quindi pari a euro 332.230,90, somma che è stata sequestrata e poi confiscata con la

sentenza di applicazione della pena. -, in tal caso, avrebbe ottenuto

dall'- la promessa della consegna di una autovettura, proveniente da

altra procedura esecutiva, del valore di circa euro 12.000,00.

Per effetto di tali condotte, i convenuti -, -, -, - sono stati condannati con

sentenza n. 1498/21 del Tribunale di Genova, emessa ai sensi dell'art.

444 c.p.p., divenuta definitiva a seguito della sentenza n. 40563/2022

della Corte di cassazione, che ha annullato senza rinvio la sentenza n.

1498/21 limitatamente alla condanna dell'- al pagamento delle spese

processuali. Il giudizio penale nei confronti di -risultava, invece, ancora

pendente alla data di introduzione del presente giudizio.

La Procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della responsabilità

amministrativa e ribadendo la piena utilizzabilità di tutte le prove

raccolte nel processo penale, ha, pertanto, introdotto il presente

giudizio.

Con particolare riferimento alla posizione di -, nell'atto di citazione è

stata ribadita la compatibilità della confisca per equivalente con

l'azione risarcitoria in favore dell'amministrazione danneggiata, nonché

la funzione pubblicistica, attinente alla soddisfazione dei creditori nella

procedura esecutiva, della somma indebitamente erogata alla società

- s.r.l.. Quanto al danno da violazione del rapporto sinallagmatico, la

Procura ha sottolineato che, nel periodo intercorrente fra luglio 2016 e

gennaio 2018, il convenuto ha tenuto una serie di condotte criminose

che avrebbero inciso sul rapporto sinallagmatico, rendendo priva di

causa l'erogazione di una quota pari al 50% della retribuzione ricevuta

nel periodo indicato. Inoltre, per lo stesso periodo, è stato contestato,

nella misura di un quarto delle retribuzioni percepite, un danno da disservizio derivante sia dal costo delle ore di lavoro necessarie agli altri dipendenti per ripristinare la legalità dell'ufficio, sia dall'offerta di un servizio qualitativamente inferiore al dovuto. Inoltre, la Procura ha chiesto la restituzione di quanto indebitamente erogato dalla data di attribuzione dell'assegno alimentare (D.M. del 5 giugno 2018, poi modificato con D.M. del 14 novembre 2018) fino alla data di effettiva applicazione della misura, avvenuta solo nel giugno 2021 con decreto della Ragioneria territoriale di Pisa.

Quanto all'eccezione di prescrizione, già formulata dal convenuto in sede di deduzioni scritte, la Procura ha ribadito che il *dies a quo* dovrebbe essere identificato non nella data dell'ordinanza di custodia cautelare, ma nella data della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio. Inoltre, ad avviso della Procura, essendo contestato anche il danno all'immagine, nel caso in giudizio, il termine di prescrizione decorrerebbe in ogni caso dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna come previsto dall'art. 17, comma 30 *ter* del d.l. n. 78/2009. La Procura ha, inoltre, ribadito l'irrelevanza nel presente giudizio della sussistenza del vizio parziale di mente, emergendo dagli atti come le condotte ascrivibili al convenuto sarebbero state dallo stesso tenute con piena consapevolezza e volontarietà.

Con riferimento alla posizione di -, relativa all'attività svolta in qualità di perito nominato dal giudice per la valutazione di un bene appartenente all'eredità giacente Tabani, la Procura ha sostenuto che lo stesso, nel

ridurre il valore di stima dell'immobile da euro 70.000,00, indicati nella bozza di relazione, a euro 60.000,00, indicati nella relazione definitiva, avrebbe agito al fine di favorire nella procedura di vendita diretta l'acquirente già individuato.

Nel costituirsi nel presente giudizio i convenuti -, -, - e - s.r.l. hanno chiesto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c. e, su tali richieste, la Procura ha già rilasciato positivo parere.

Il convenuto -, invece, si è costituito eccependo, in primo luogo, la prescrizione dell'azione avanzata nei suoi confronti in ragione del decorso del termine quinquennale dalla data dell'ordinanza con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere (2 gennaio 2018). In secondo luogo, la difesa ha sostenuto la carenza dell'elemento soggettivo in considerazione del fatto che il convenuto risulterebbe affetto da disturbo bipolare di tipo II, un grave disturbo psichiatrico che pregiudicherebbe la sua capacità di intendere e di volere. In ogni caso, secondo la difesa, la nuova formulazione del dolo, introdotta dall'art. 21 del D.L. n. 76 del 2020, richiederebbe la prova, da parte della Procura contabile, della volontà non solo della condotta antidoverosa, ma altresì dell'evento dannoso.

La difesa, inoltre, ha eccepito l'inutilizzabilità, nel giudizio erariale, della sentenza emessa all'esito del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché del materiale raccolto nello stesso procedimento, soprattutto se non correttamente acquisito.

In particolare, non sarebbero utilizzabili i c.d. brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, in quanto l'utilizzabilità delle

intercettazioni sarebbe subordinata alla procedura di trascrizione delle stesse. In ogni caso, poi, sarebbero inutilizzabili, a parere della difesa, tutte le intercettazioni eseguite dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari in mancanza della relativa proroga.

La difesa ha, inoltre, sostenuto l'assenza di prova del danno diretto con riferimento a tutti i fatti specificamente contestati. In particolare, nessuna condotta illecita potrebbe essere evidenziata con riferimento all'acquisto dell'immobile sito in Villafranca in Lunigiana posto che l'aggiudicazione ad un prezzo inferiore alla stima costituisce una situazione fisiologica e non patologica nelle vendite immobiliari all'asta.

Inoltre, la circostanza che - sia stato ripreso all'atto di consegnare delle banconote a - non assumerebbe rilievo penale, trattandosi della dazione di una piccola somma per compensarlo esclusivamente del fatto di avere recato la busta con l'offerta per l'asta. Con riferimento all'acquisto del bosco di Podenzana la difesa ha, inoltre, sostenuto che l'immobile era stato enormemente sopravvalutato in sede di perizia, tanto che tutti gli incanti precedenti erano andati deserti. Con riferimento alla vendita dell'imbarcazione Leopard 46 la difesa ha, invece, evidenziato come nessuna norma fissi un termine per l'emissione del decreto di trasferimento del bene aggiudicato, il quale, nel caso di specie, era gravato da una ipoteca iscritta a Malta ed il tempo intercorso sarebbe stato necessario per ottenerne la cancellazione e trasferire il bene privo di gravami. La difesa ha, inoltre, escluso la sussistenza del danno per l'importo di euro 332.230,90 poiché la somma è stata già oggetto di sequestro e confisca per

equivalente. Nella comparsa è parimenti contestata la sussistenza del danno da violazione del rapporto sinallagmatico, non essendo stata fornita la prova che -, riconosciuto inabile assoluto allo svolgimento di attività lavorativa, avesse posto in essere le condotte illecite nei momenti in cui era nel pieno possesso delle proprie facoltà, nonché del danno da disservizio, calcolato solo presuntivamente dalla Procura e con riferimento a vicende alle quali il convenuto era estraneo o che non costituivano illecito. Peraltro, ad avviso della difesa, la patologia psichiatrica di cui è affetto il convenuto escluderebbe la possibilità di imputare allo stesso tutte le condotte difformi dal modello standard richiesto al prestatore di lavoro, trattandosi di condotte a lui non imputabili.

Al convenuto non potrebbe, inoltre, essere richiesta la restituzione di quanto lo stesso avrebbe ricevuto in eccesso rispetto all'assegno alimentare disposto con D.M. del 5 giugno 2018, poi modificato con D.M. del 14 novembre 2018. Secondo la difesa, infatti, e diversamente da quanto sostenuto dalla Procura, il convenuto avrebbe ricevuto la somma in buona fede, trovandosi in una situazione di legittimo e incolpevole affidamento. Infine, viene contestata l'ingente quantificazione del danno all'immagine imputato al convenuto, anche in considerazione dell'assenza di qualunque illegittimo arricchimento in suo favore.

Con comparsa di costituzione e risposta il convenuto -ha eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione, sostenendo che l'incarico svolto per il giudice nella procedura di curatela dell'eredità giacente non

determinerebbe l'instaurazione di un rapporto di servizio. Nel merito ha, inoltre, ribadito di avere svolto la consulenza nel rispetto delle norme, senza alcuna volontà di sottostimare il bene, ed ha escluso che, dal proprio comportamento, possa essere derivato un danno da disservizio. La difesa ha, pertanto, chiesto il rigetto integrale della domanda.

Si deve dare atto, quanto alla posizione di -, che risulta depositato in data 4 novembre 2024 il dispositivo della sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata nei suoi confronti.

All'udienza del 6 novembre 2024, il Pubblico Ministero ha ribadito la sussistenza della giurisdizione contabile anche nei confronti del convenuto - ed ha, pertanto, reiterato la richiesta di condanna. Con riferimento alla posizione di -, ha chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione per le ragioni già illustrate nella citazione. Nel merito, riportandosi al proprio atto, ha ribadito l'imputabilità del convenuto, la sussistenza del dolo e di tutti gli altri elementi della responsabilità erariale, nonché la piena utilizzabilità di tutte le prove raccolte nell'ambito del procedimento penale.

L'avv. Tacchi per -, riportandosi alle difese illustrate nella propria comparsa, ha sottolineato che il proprio assistito è stato assolto con formula piena ed ha, pertanto, chiesto il rigetto integrale della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti.

I legali di - hanno, in primo luogo, chiesto l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, mentre nel merito hanno chiesto

il rigetto della domanda, sostenendo l'assenza di prova del danno erariale e l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate nel procedimento penale. Hanno, inoltre, ribadito l'incapacità di intendere e di volere del convenuto ed hanno contestato il criterio di quantificazione del danno all'immagine, ribadendo che il convenuto non ha conseguito alcuna utilità dalle azioni compiute, le quali, peraltro, sarebbero state poste in essere dallo stesso senza nemmeno comprenderne la portata antiggiuridica a causa dell'infermità mentale più volte richiamata. Pertanto, la difesa, riportandosi integralmente ai propri atti, ha chiesto il rigetto della domanda attorea. A seguito di breve replica del P.M., la discussione è stata chiusa ed il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio è stato introdotto per ottenere il risarcimento del danno cagionato all'amministrazione pubblica dalle condotte dolose poste in essere da una pluralità di soggetti che, nello svolgimento di diverse funzioni, avrebbero costituito un'associazione criminosa allo scopo di commettere una serie di reati e ottenere, pertanto, una serie di vantaggi economici. A seguito della richiesta di giudizio abbreviato formulata dai convenuti -, -, - e - s.r.l., il presente giudizio prosegue separatamente nei confronti dei soli convenuti - e -, le cui posizioni saranno di seguito esaminate.

Quanto alle responsabilità ascritte a -, deve essere in primo luogo esaminata, per la sua valenza estintiva, l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dello stesso.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il *dies a quo* della prescrizione andrebbe individuato nella data in cui la Procura ha avuto la specifica e concreta notizia del danno e cioè nel giorno 2 gennaio 2018, quando il convenuto è stato arrestato e la notizia ha avuto ampissima risonanza mediatica anche in considerazione del ruolo ricoperto dallo stesso. Pertanto, poiché l'invito a dedurre è stato notificato il 27 ottobre 2023, la difesa ritiene che sia stato superato il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità.

Di contro la Procura ha sostenuto che il termine di prescrizione debba farsi decorrere da un momento successivo, corrispondente con la data della richiesta di rinvio a giudizio o con quella del decreto che dispone il giudizio. Infatti, secondo la Procura, successivamente all'ordinanza cautelare le indagini penali sarebbero proseguite per oltre due anni, consentendo di acquisire una serie di ulteriori informazioni, fra cui anche le perizie sulla salute mentale del convenuto, necessarie per meglio precisare e definire il danno erariale e la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di risarcimento. Inoltre, nella citazione si è aggiunto che, considerata la richiesta di risarcimento del danno all'immagine, la prescrizione debba farsi decorrere, in questo giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, posto che, come previsto dall'art. 17, comma 30-ter del d.l. 78/2009, il decorso del termine di prescrizione è sospeso fino alla conclusione del processo penale.

L'eccezione di prescrizione è fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati. La prescrizione, infatti, di norma decorre dal momento

in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, con riferimento alla responsabilità amministrativa, dal momento della conoscibilità obiettiva del danno da parte del soggetto danneggiato. Tuttavia, nel caso di occultamento doloso, essa decorre, piuttosto, dal momento di effettiva conoscenza del danno. In tal caso, infatti, si sostituisce al criterio della conoscibilità astratta del danno quello della conoscenza concreta dello stesso, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, a norma del quale *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti [...], in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"*. La prevalente giurisprudenza contabile sottolinea, infatti, che *"il doloso occultamento integra una fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in relazione all'impossibilità dell'Amministrazione di conoscere il danno e quindi di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.)"* (Sez. III centr. n. 7/2020). Per cui, fino a quando l'amministrazione danneggiata non viene effettivamente a conoscenza del danno subito, il doloso occultamento posto in essere dall'agente impedisce il decorso della prescrizione.

Nel caso in cui il danno derivi, come nel caso in esame, dal compimento di condotte penalmente rilevanti, nelle quali l'occultamento è un elemento costitutivo necessario, la prescrizione decorre dal momento in cui il danno, occultato dall'agente, emerge nella sua effettiva portata per effetto di una serie di attività d'indagine ed investigative finalizzate a tale scopo. Senza dubbio tale emersione si realizza con l'esercizio dell'azione penale, ma non è escluso che,

considerate le specifiche situazioni concrete, la conoscenza dell'effettiva portata del danno possa realizzarsi in un momento precedente, coincidente, ad esempio, con l'applicazione di una misura cautelare. Come evidenziato dalla condivisa giurisprudenza contabile, infatti, *“solo allorquando i connotati fattuali di una vicenda non siano immediatamente percepibili nella loro dimensione fattuale, ma necessitano, per la loro nebulosità, obiettiva enigmaticità o in conseguenza dell'occultamento doloso, di mirate indagini da parte della Procura della Repubblica, può farsi coincidere l'inizio della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione con il rinvio a giudizio in sede penale (o con iniziative comunque ultimative della fase di indagine). Laddove, invece, il PM contabile disponga degli elementi sufficienti per orientarsi circa la eventuale esistenza di una definita ipotesi di responsabilità amministrativa, la conduzione di ulteriori indagini in sede penale non opera quale automatico procrastinatore per l'incipit del decorso della prescrizione”* (Sez. II centr. n. 395/2021). Ne consegue che, laddove l'amministrazione danneggiata o la Procura avessero già acquisito *“una puntuale e concreta conoscenza dei fatti illeciti”* in un momento anteriore rispetto a specifici atti del procedimento penale, il decorso della prescrizione andrà correlato a tale effettiva conoscenza e non allo sviluppo del procedimento penale (in tal senso da ultimo Sez. III centr. n. 191/2024) e ciò proprio in ragione del principio dell'autonomia del procedimento contabile rispetto a quello penale e, dunque, della possibilità che il primo si sviluppi, secondo le proprie regole, anche a prescindere

dall'andamento del secondo.

Nel caso in giudizio, in particolare, la *notitia damni* specifica e concreta è riconducibile al momento in cui, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, la vicenda è divenuta di dominio pubblico ed è stata diffusa sui mezzi di informazione (cfr. all. 1 atto di citazione). Dal tenore delle notizie di stampa pubblicate il 10 gennaio 2018 e dell'articolata ordinanza cautelare di oltre 140 pagine depositata in data 2 gennaio 2018 (cfr. all. 2 atto di citazione) emerge in modo specifico e circostanziato sia l'insieme delle condotte illecite contestate al convenuto, integranti una serie di specifici reati, sia il danno subito dall'amministrazione pubblica. Quest'ultima, peraltro, risulta destinataria di specifica informazione sull'azione penale ex art. 129 disp. att. c.p.p., inviata in data 9 gennaio 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura (cfr. doc. 46 contenuto nell'allegato 4 all'atto di citazione).

La prescrizione, pertanto, per tutte le poste di danno riconducibili ai comportamenti illeciti tenuti dal convenuto quando era in servizio come giudice presso il Tribunale di Pisa e cioè il danno diretto, il danno da disservizio ed il danno da lesione del rapporto sinallagmatico, deve farsi decorrere dal momento in cui l'amministrazione danneggiata ha avuto effettiva conoscenza dei fatti contestati al convenuto e del danno conseguente e cioè dal gennaio 2018. Ne consegue che la domanda risarcitoria nei confronti del convenuto -, relativa alle predette voci di

danno, deve essere dichiarata prescritta.

A tal proposito si sottolinea come non risulta condivisibile la posizione della Procura secondo cui, trattandosi di danno che ha dato luogo alla contestazione anche del danno all'immagine, possa estendersi allo stesso la previsione dell'art. 17, co.30-ter, d.l. n. 78/09, secondo cui la prescrizione risulta sospesa fino alla conclusione del procedimento penale.

In realtà la norma richiamata richiede, quale presupposto processuale per l'esercizio dell'azione per danno all'immagine, che sia passata in giudicato la sentenza penale di condanna, così escludendo la possibilità di esercitare l'azione risarcitoria fino a tale momento. Per tale ragione la norma stessa, rifacendosi alla regola generale della prescrizione, consente il decorso della stessa solo dal momento in cui il diritto poteva essere effettivamente fatto valere, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Tale previsione, tuttavia, nonostante il carattere unitario dell'azione risarcitoria, non esclude che, ai fini della decorrenza della prescrizione, si debba fare riferimento a momenti distinti in coerenza con la regola generale di cui all'art. 2935 c.c. (in tal senso Sez. II centr. n. 130/2020), per cui la prescrizione decorre, per ciascuna posta risarcitoria, dal momento in cui poteva essere effettivamente esercitata la relativa azione.

La prescrizione delle azioni per il risarcimento del danno discendente dai fatti contestati in sede penale, pertanto, decorre, come già evidenziato, dal momento dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, nella quale risultano già individuati tutti gli elementi

costitutivi della responsabilità amministrativa.

Con riferimento, invece, alle residue poste di danno per le quale non è maturata la prescrizione, e cioè il danno per l'illegittima percezione dello stipendio anche dopo la sospensione disposta dal Consiglio superiore della Magistratura ed il danno all'immagine, il Collegio procede preliminarmente all'esame delle argomentazioni difensive circa l'incapacità di intendere e di volere del convenuto.

A tal proposito si sottolinea che, sia in ambito penale che in quello della responsabilità civile, l'imputabilità è subordinata alla sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto illecito (art. 2046 c.c. e art. 85 c.p.). Tuttavia, secondo l'interpretazione prevalente, la nozione di imputabilità rilevante ai fini della responsabilità civile si differenzia sia dalla nozione penalistica sia dalla nozione di incapacità legale e naturale rilevante ai fini della capacità negoziale. Senza soffermarsi in questa sede sulle differenze fra imputabilità civile e penale, è, tuttavia, evidente, come sottolineato dalla giurisprudenza contabile, che *“la responsabilità amministrativo-contabile, in quanto avente finalità eminentemente riparatoria (pur non essendole aliena, notoriamente, una connotazione sanzionatoria)”*, risulti senz'altro più affine alla responsabilità patrimoniale civile extracontrattuale, regolata dall'art. 2046 c.c., piuttosto che a quella penale (da ultimo in tal senso Sez. I centr. n. 228/2024). In ambito civilistico, *“a norma dell'art. 2046 c.c., compete al giudice civile accertare caso per caso, se, in relazione all'età, allo sviluppo fisico-psichico, alle modalità del fatto o ad altre ragioni, debba escludersi o*

meno la capacità di intendere o di volere” (Cass. civ. sez. III n. 11163/1990). Pertanto, secondo le regole ermeneutiche richiamate, non rileva l’eventuale malattia mentale che affligga l’agente, ma la sua effettiva capacità di intendere e di volere al momento del fatto, capacità, che, in ambito civilistico, si presume e non deve essere provata da chi chiede il risarcimento del danno, gravando, piuttosto, l’onere probatorio su chi eccepisce l’incapacità come esimente della responsabilità risarcitoria. A tal fine la Cassazione ha specificato che “la questione della mancanza di coscienza e volontà del danneggiante nel momento in cui è stato commesso l’illecito ex art. 2046 c.c. deve essere eccepita e dimostrata dall’interessato, in quanto condizione soggettiva intesa a paralizzare la pretesa risarcitoria, non essendo sufficiente pertanto la mera allegazione da parte del convenuto in risarcimento danno, della propria situazione di incapacità al momento del fatto, ma occorre che tale peculiare condizione sia esplicitamente individuata nella sua causa (patologia psichica di natura permanente o transeunte; stato di alterazione cagionato da terzi o da caso fortuito, ecc.) ed oggetto di verifica istruttoria attraverso gli ordinari mezzi di prova” (Cass. civ. sez. III n. 16661/2017).

Nel caso in esame il Collegio ritiene che il convenuto non abbia fornito la prova di tale incapacità, essendosi limitato ad allegare la sussistenza di un disturbo bipolare di tipo II, che, secondo la perizia espletata dal dott. Rocca su incarico del GIP (doc. 2 comparsa), lo affliggerebbe, scemandone la capacità di intendere e di volere fino a rilevare, in ambito penalistico, quale vizio parziale di mente. Tale situazione,

tuttavia, non porta automaticamente ad escludere l'imputabilità anche nell'ambito della responsabilità amministrativo contabile, dovendosi piuttosto valutare la sussistenza della capacità di intendere e di volere concreta. Come precisato dalla condivisa giurisprudenza *“con l'espressione capacità di intendere o volere ci si riferisce a quel minimo di attitudine a comprendere il disvalore dal punto di vista sociale della propria condotta e, di conseguenza, la pure minima capacità di autodeterminarsi in modo consapevole sul se compierla ugualmente o se astenersi. È necessario ricordare che l'art. 2046 c.c. richiede la totale assenza di capacità di autodeterminazione, non essendo sufficiente il mero dubbio o l'incertezza su tale incapacità (cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 20560 del 2019). Come condivisibilmente affermato dal primo giudice, infatti, qualsiasi dubbio o difetto di prova rispetto alla incapacità si risolve in senso sfavorevole a chi la eccepisce; muovendosi dalla presunzione che la capacità sussista”* (Corte app. Firenze n. 981/2023).

Nel caso in giudizio, il disturbo bipolare, stante il suo alternarsi, come riportato dallo stesso perito del GIP, di fasi acute e sintomatiche, caratterizzate da manifestazioni maniacali od ipomaniacali, e fasi di remissione, praticamente prive di sintomi (cfr. perizia citata pag. 24), non consente di per sé di provare la completa assenza della capacità di autodeterminarsi per tutto il periodo in cui sono state poste in essere le condotte illecite. Al convenuto, infatti, viene contestato il danno derivante da un insieme di condotte illecite, complesse ed articolate, tenute nell'arco di quasi due anni, durante i quali, come evidenziato

nella stessa perizia penale, *“non si sono mai avute manifestazioni psicotiche e la compromissione del funzionamento individuale non può essere considerata “marcata” in quanto il p. è comunque riuscito a portare avanti attività in modo finalistico ed a mantenere una socialità sufficientemente adeguata”* (perizia dott. Rocca pag. 29). In particolare, la complessità delle vicende di cui è stato artefice, la consapevolezza della loro antigiuridicità emergente dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, riportate anche nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare, e la palesata volontà di perseguire, ciononostante, il proprio ed altrui interesse privato, depongono piuttosto per la sussistenza, nonostante il disturbo citato, della sussistenza della capacità di intendere e di volere. Ne consegue, pertanto, che non è possibile escludere la responsabilità amministrativa del convenuto per le condotte dannose poste in essere. Ciò premesso in ordine alla capacità di intendere e di volere, la posta di danno discendente dall’illegittima percezione dello stipendio anche durante il periodo in cui il convenuto era già stato destinatario del provvedimento di sospensione da parte del Consiglio superiore della magistratura è documentalmente provata. Infatti, con ordinanza n. 12 del 17 gennaio 2018 il Consiglio Superiore della Magistratura ha sospeso - dalle funzioni e dallo stipendio e lo ha collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura, con corresponsione, a suo favore, di un assegno alimentare (doc. 9 citazione). Come evidenziato dalla comunicazione del 18 ottobre 2023 della Ragioneria territoriale dello Stato, sede di Pisa (cfr. doc. 15 citazione), successivamente è stato

adottato il Decreto Ministeriale del 5 giugno 2018 che, in applicazione di sanzione disciplinare, lo ha sospeso dal servizio a decorrere dal 17 gennaio 2018, stabilendo l'attribuzione dell'assegno alimentare nella misura di un terzo dello stipendio. Quest'ultimo provvedimento è stato modificato dal Decreto Ministeriale del 14 novembre 2018 con riferimento alla sola misura dell'assegno alimentare, che è stata rideterminata nella misura di metà dello stipendio. Poiché il convenuto fino a maggio 2021 ha ricevuto l'intero stipendio piuttosto che l'assegno alimentare nella misura predetta, si è generato un debito imponibile complessivo di euro 173.306,91, in parte recuperato dalla stessa Ragioneria Territoriale dello Stato (per euro 28.998,62), con la conseguenza che, salvo ulteriori recuperi successivi allo stato non documentati, il convenuto deve ancora restituire, a titolo di indebita percezione di emolumenti non dovuti, la somma di euro 144.308,29 come emergente dalla nota di messa in mora n. 18500 del 13 settembre 2023.

Il convenuto va, pertanto, condannato al risarcimento del danno patrimoniale di euro 144.308,29 in favore del Ministero dell'economia e delle finanze per non avere ancora provveduto alla restituzione della somma indebitamente ricevuta. Il convenuto ha partecipato al procedimento disciplinare che si è concluso con l'ordinanza n. 12/2018, che ha disposto *“la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, del Dott. - con corresponsione in suo favore di un assegno alimentare nella misura indicata nell'art. 10, comma 2, del*

decreto legislativo n. 109 del 2006” (cfr. doc. 9 citazione). Egli,

pertanto, era consapevole, per effetto di tale ordinanza, di non avere

più diritto alla percezione dell'intero stipendio e, dunque, del carattere

indebito delle somme ricevute a tale titolo dopo la data di emissione

del provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Non è, pertanto,

possibile ritenere, come sostenuto dalla difesa, che lo stesso abbia

percepito tale somma in buona fede, non sussistendo alcun legittimo

affidamento circa l'intera spettanza degli emolumenti ricevuti dopo il

predetto provvedimento disciplinare. La somma dovuta a tale titolo

deve essere rivalutata dalla data di messa in mora (13 settembre

2023).

Quanto, infine, al danno all'immagine, preliminarmente, come previsto

dall'art. 51, comma 6, del c.g.c., occorre valutare la sussistenza dei

presupposti per la proponibilità dell'azione, in quanto la loro eventuale

carenza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Con riferimento a tali presupposti, il Collegio evidenzia che il convenuto

è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per una serie

di reati, fra cui la corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p.,

rientrante nel novero dei reati propri commessi dai pubblici funzionari

(cfr. sentenza Tribunale di Genova, n. 1498/21 doc. 5 citazione).

Quanto alla nuova disciplina dell'efficacia extrapenale della sentenza

pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., introdotta dal d.lgs. n. 150 del

2022, il Collegio richiama il prevalente e condiviso orientamento

giurisprudenziale secondo il quale la nuova disciplina sancisce “da un

lato l'inefficacia (quale giudicato) della sentenza di patteggiamento in

ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale, anche quando è pronunciata all'esito del dibattimento; dall'altro, l'assoluta irrilevanza probatoria della detta pronuncia negli «altri casi» ai quali si fa riferimento nella delega, che sono stati successivamente individuati, nel decreto legislativo, in tutti quei giudizi che si svolgono di fronte al giudice civile, amministrativo, tributario e contabile” (Sez. II centr. n. 222/2024).

Nel caso in giudizio, tuttavia, la sancita irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento non assume rilievo in quanto le prove raccolte nel procedimento penale nei confronti del convenuto sono più che sufficienti all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno all'immagine. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza contabile (Sez. II n. 164/2021; Sez. Toscana, n. 134/2021; Sez. II n. 43/2020; Sez. Abruzzo n. 3/2020; Sez. I centr. n. 225/2019), il giudice contabile può formare il proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi in suo possesso, acquisendo e valutando, nel contraddittorio delle parti, tutte le prove, anche atipiche e, dunque, anche i provvedimenti emessi nel corso del procedimento penale, le relazioni peritali, le CTU e le testimonianze rese in altri processi. Né assume rilievo, nel presente giudizio, l'asserita inutilizzabilità, in sede penale, delle intercettazioni prodotte dalla Procura contabile. Secondo il già richiamato principio di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi, finalizzato a non disperdere l'attività compiuta dai diversi organi giurisdizionali, *“il giudice nell'ambito del giudizio di responsabilità può porre a fondamento della decisione indizi e/o prove*

raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le c.d. prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (...), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova” (Sez. II app. sent. n. 269 del 16.11.2020)” (Sez. II app. n.150/2024)” (Sez. II centr. n. 174/2024).

Nel caso in esame, gli atti del procedimento penale consentono di ritenere provato il complesso delle condotte ascritte al convenuto nell'ambito di un'associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione. Particolarmente significativi sono i dati emergenti dalla corposa ordinanza di applicazione delle misure cautelari del 2 gennaio 2018 (cfr. doc. 2 citazione) nella quale il Giudice per le indagini preliminari evidenzia *“la chiara disponibilità del - a favorire il - nelle procedure di compravendita immobiliare”* e riporta gli stralci delle intercettazioni telefoniche in cui - si definisce *“il braccio destro”* di - ed i due parlano sia dell'andamento di alcune compravendite giudiziarie che della possibilità di trarre profitti dalla gestione delle curatele delle eredità giacenti (progr. n. 987 del 11.03.16, RIT 57/15; nonché conversazione del 21.03.2016, richiamata nelle pagg. 9 e ss. dell'ordinanza cautelare, nella quale il convenuto afferma, fra le altre cose, *“ho studiato...la giustizia di zorro”*; *“metà e metà, perché se no lo stato li sputtana sti soldi...”* e alla domanda di - *“ma chi li piglia metà?...come fai a prendere metà?”*, - risponde che i sistemi si trovano e aggiunge *“la cosa è semplice: allora ...la casa... CTU...valuta la metà...poi fa la vendita...100.000,00 euro*

cosa sono? Ti viene fuori un creditore che ce ne vuole 40. Io

autorizzo...”). Nell’ordinanza sono, poi, compiutamente analizzati i

singoli episodi di compravendita e le transazioni specificamente

contestati a -, fra cui l’asta immobiliare dell’immobile sito in Villafranca

in Lunigiana (pagg. da 16 a 20 in cui, fra l’altro, viene espressamente

registrata la dazione, in data 4 aprile 2016, del denaro a - per “il

disturbo per Villafranca”, nonché la conversazione del 6 febbraio 2017

con un impiegato di banca che chiede espressamente contezza, ai fini

dell’antiriciclaggio, di alcuni versamenti in contanti e di alcuni bonifici

effettuati sul conto corrente di -); la vendita di un immobile, sito in

Montelupo Fiorentino, e facente parte dell’eredità giacente di Tabani

Bruna, nonché, più in generale, i propositi di trarre profitto dalla

predetta eredità giacente e da altre procedure (pagg. da 50 a 70); l’asta

immobiliare di un terreno situato nel Comune di Podenzana, in località

“I Cospedi” (pagg. da 82 a 88, in cui, fra le altre cose, sono riportati i

dialoghi fra -, incaricato della vendita dal Tribunale di Massa, e -, al

quale - chiede “se sei interessato no?” e si offre di far “defilare” un altro

soggetto interessato, mentre - si preoccupa di comparire nella

procedura e chiede “perché dovrebbero collegare me a te?”); l’asta di

un immobile sito in Terrarossa (MS), in località Licciana Nardi (pagg.

da 88 a 96); la vendita dell’imbarcazione Leopard 46 “Pure One” (pagg.

da 117 a 126).

Quanto alla diversa questione dell’efficacia della sentenza pronunciata

ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ai fini dell’integrazione della condizione

processuale di cui all’art. 17, comma 30 ter, d.l. 78/2009, il Collegio

richiama la condivisa giurisprudenza contabile che riconosce tale valore alla sentenza penale di patteggiamento.

In tal senso è stato ribadito che *“deve ritenersi pienamente integrato il presupposto delineato dall’art. 17 comma 30 ter (e, parimenti, quello confermato nell’art. 51 c.g.c.) anche in presenza di una pronuncia che “vale condanna” al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell’iniziativa delle procure erariali, ferma restando l’autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del compendio probatorio”* (Sez. II centr. n. 222/2024).

Si rileva, altresì, che l’azione della Procura contabile è stata esercitata entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (cfr. sentenza Cass. pen. VI n. 40563/2022 doc. 7 citazione).

Quanto alla configurabilità del danno all’immagine, si richiama la consolidata giurisprudenza che lo riconduce alla categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante dalla lesione del bene, di rilevanza costituzionale, costituito dal buon andamento e dall’imparzialità dell’azione amministrativa (*ex multis* Sez. I centr. n. 10/2025; Sez. II centr. n. 60/2024; Sez. giur. Regione Lombardia n. 98/2024; Sez. giur. Regione Toscana n. 46/2024 ed in tal senso anche Corte cost. n. 123/2023).

Come evidenziato dalla giurisprudenza, tale danno *“va a incidere sul prestigio, sulla credibilità e sul corretto funzionamento delle persone giuridiche e, quindi, dell’Amministrazione pubblica”* e consiste nella *“diminuzione della considerazione, della persona giuridica o dell’ente,*

da parte dei consociati in genere o di settori o categorie degli stessi con i quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce" (in tal senso Sez. III centr. n. 4/2024), ingenerando l'idea che il comportamento illecito possa attribuirsi all'amministrazione nel suo complesso o comunque ad una parte consistente dei soggetti che agiscono per la stessa.

Nel caso in esame il danno all'immagine deriva dalla condotta del convenuto che, nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato, ha istituito un'associazione finalizzata a commettere una serie di reati, quali corruzione in atti giudiziari per atti contrari ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, peculato e falsa perizia. Quanto all'estensione dell'elemento soggettivo, la difesa si è soffermata sulla necessità che, a seguito della nuova formulazione dell'art. 1 co. 1 della legge n. 20 del 1994 ad opera dell'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, la prova del dolo richieda anche la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. A tal proposito il Collegio evidenzia, in primo luogo, come, secondo la prevalente e condivisa giurisprudenza contabile, *"l'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, entrato in vigore il 17 luglio 2020, ha natura sostanziale, non suscettibile di applicazione retroattiva"* (Sez. I centr. n. 91/2024) e, dunque, non possa trovare applicazione nel caso in giudizio, che attiene a fatti e condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della disposizione. In secondo luogo, il Collegio sottolinea come, in ogni caso, in considerazione delle condotte tenute dal convenuto e del tenore di alcune affermazioni emergenti dalle intercettazioni penali, in parte soprariportate e

comunque trascritte nell'ordinanza cautelare, non sia possibile dubitare che, nel caso in giudizio, l'elemento soggettivo del dolo abbia investito non solo il fatto commesso, ma anche le conseguenze dannose dello stesso.

Ai fini della quantificazione di tale danno occorre tenere conto che il criterio previsto dall'art. 1, comma 1 *sexies*, della legge n. 20/1994, come introdotto dall'art. 1 c. 62 legge n.190 del 2012, a norma del quale *“l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”*, ha, secondo la prevalente giurisprudenza contabile, natura di presunzione semplice e non assoluta. Come recentemente ribadito, infatti, *“il criterio del duplum, introdotto da . 1, c. 1, legge n. 190 del 2012, è una modalità equitativa di quantificazione del danno; sicché, ove anche la norma fosse applicabile a tutte le condotte, la misura del danno non dovrebbe necessariamente coincidere con il doppio del prezzo o profitto del reato (Sez. App. Sicilia, sent. n. 2/2024), potendo, detta misura, discostarsi sia in aumento che in diminuzione. Il criterio del duplum ha, infatti, valenza di presunzione semplice, valevole fino a prova contraria (Sez. II App., sent. n. 222 del 2024), ben potendo, il danno all'immagine essere quantificato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., ove non ritenuto congruo, motivatamente, il ridetto criterio”* (da ultimo Sez. III centr. n. 259/2024).

Di seguito, il Collegio procede, ai soli fini della quantificazione del danno all'immagine, a determinare, anche in via equitativa e presuntiva, l'utilità percepita dal convenuto. A fronte della gravità delle condotte delittuose poste in essere, l'illecito arricchimento ricostruibile sulla base della documentazione in atti risulta pari a euro 42.415,63, di cui euro 27.415,63 attribuibili alla vendita all'asta dell'immobile di Villafranca ed euro 15.000,00 attribuibili alla vendita del terreno situato nel Comune di Podenzana, in località "I Cospedi".

Infatti, con riferimento alla vendita all'asta dell'immobile sito in Villafranca in Lunigiana, il danno contestato dalla Procura consiste nella differenza fra il prezzo realizzato con la vendita dell'immobile nel marzo 2016 (per euro 58.000,00) ed il prezzo pagato, per interposta persona, dal convenuto per aggiudicarsi tale bene all'asta pubblica nel 2015 e pari a euro 23.730,46. In particolare, la Procura, rilevando che lo svolgimento dell'asta pubblica, come emerge dagli atti del procedimento penale, è stata turbata dai comportamenti fraudolenti posti in essere da - e finalizzati ad assicurare l'aggiudicazione del bene ad un soggetto terzo collegato a -, ha imputato a quest'ultimo il danno contestato nella misura dell'80% per il ruolo preminente ricoperto nell'operazione. Sulla base di tale ricostruzione, suffragata, peraltro, dalle intercettazioni ambientali richiamate nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare (cfr. doc. 2 citazione), che comprovano la dazione di una somma di denaro da - a - in relazione al "disturbo per Villafranca", il Collegio ritiene che, ai soli fini della individuazione dei parametri oggettivi per la quantificazione del danno

all'immagine, al convenuto possa essere ascritto un illecito guadagno

pari alla misura indicata dalla Procura e cioè a euro 27.415,63.

Il secondo episodio dal quale emerge la realizzazione di un vantaggio economico per il convenuto è costituito dalla vendita del terreno situato nel Comune di Podenzana, in località "I Cospedi". L'immobile, oggetto di una procedura fallimentare presso il Tribunale di Massa, era stato messo all'asta al prezzo base di euro 110.000,00, ma tutti i tentativi di vendita erano andati deserti. A seguito dell'attività illecita svolta da -, in veste di professionista incaricato dal Tribunale di Massa alla vendita dell'immobile, l'immobile veniva acquistato dal convenuto al prezzo di euro 3.500,00. A tal proposito si rileva che se, in parte, può ritenersi che, come sottolineato dalla difesa, il prezzo posto a base dell'asta iniziale era sicuramente sproporzionato rispetto al prezzo effettivo che il mercato era disposto ad attribuire al bene (per il ruolo del mercato nella determinazione del prezzo in caso di asta pubblica si cita, da ultimo, Sez. II centr. n. 277/2024), occorre, tuttavia, evidenziare che, dagli atti del procedimento penale, emerge che - si adoperò con una serie di attività illecite per consentire l'aggiudicazione ad un prezzo particolarmente vantaggioso: si attivò affinché un soggetto non interessato all'acquisto facesse un'offerta molto bassa, pari a euro 2.600,00, ottenne di indire una nuova asta pubblica avente come prezzo base il predetto prezzo, non rispettò i termini di legge per la pubblicazione dell'avviso di vendita, omise lo svolgimento dell'udienza di vendita dell'immobile (cfr. doc. 2 citazione). Sulla base di tali comportamenti, integranti il reato di turbativa d'asta, è possibile

ritenere che il convenuto si aggiudicò il bene ad un prezzo effettivamente inferiore al prezzo di mercato, ma non nella misura indicata dalla Procura, posto che tutti i precedenti tentativi di vendere il bene all'asta pubblica prima del consistente ribasso posto in essere dal - erano stati vani. L'ammontare dell'illecito arricchimento per il convenuto può, pertanto, essere quantificato, in via equitativa e solo al fine di potere quantificare il danno all'immagine, nella misura di euro 15.000,00.

Nessun altro vantaggio economico del convenuto è stato provato con riferimento agli altri episodi specificamente addebitatigli.

Il danno all'immagine, pertanto, viene quantificato, discostandosi in parte dalla presunzione semplice prevista dalla legge, nella misura del triplo del vantaggio economico conseguito dal convenuto. A tal fine il Collegio, partendo dal parametro normativo, intende far uso degli ulteriori indici fissati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno all'immagine. I consolidati criteri giurisprudenziali che, nonostante la novella legislativa, continuano a trovare applicazione nei casi in cui la presunzione semplice non sia congrua tengono conto di una pluralità di parametri, sia di natura oggettiva, quali la gravità del fatto e la reiterazione delle condotte, sia di natura soggettiva, quali la posizione ricoperta dall'agente, nonché di natura sociale, connessi alla risonanza del fatto presso l'opinione pubblica.

Nel caso in esame, tutti i parametri richiamati evidenziano la gravità del danno non patrimoniale subito dall'amministrazione pubblica come conseguenza delle condotte delittuose del convenuto. Dal punto di

vista oggettivo sono stati accertati una pluralità di delitti contro l'amministrazione della giustizia, caratterizzati dall'utilizzo della funzione giurisdizionale, che per sua natura si connota dei caratteri della neutralità ed imparzialità, nell'esclusivo interesse personale dei singoli agenti, che hanno agito al solo scopo di conseguire una pluralità di vantaggi patrimoniali. Sempre dal punto di vista oggettivo appare particolarmente grave la costituzione di un sodalizio stabile fra una pluralità di soggetti strutturato ed organizzato per la realizzazione degli scopi illeciti predetti. Dal punto di vista soggettivo il convenuto -, per la funzione esercitata, era in una posizione che, come già evidenziato, richiedeva una particolare conformazione alle regole giuridiche e deontologiche, posto che il mancato rispetto delle regole da parte di un soggetto esercente la funzione giurisdizionale appare particolarmente grave e, sul piano sociale, fonte di particolare discredito per la funzione esercitata. Peraltro, la notizia di tali condotte, reiterate nel tempo e coinvolgenti una serie di professionisti operanti nell'ambito delle procedure di vendita giudiziaria, ha avuto ampia diffusione nella stampa locale, attraverso una serie di articoli focalizzati proprio sulla funzione svolta dal convenuto e pubblicati non solo in concomitanza dell'arresto, ma anche nel corso degli sviluppi della vicenda penale. La Procura ha prodotto alcune pagine di quotidiani del 10 gennaio 2018, che riportano la notizia dell'arresto e stralci delle intercettazioni penali (articoli tratti dal Quotidiano nazionale e dal Tirreno), nonché alcuni stralci di quotidiani online, riportanti la notizia del rinvio a giudizio nel novembre 2020 e del patteggiamento nel dicembre 2021 (cfr. doc. 1

citazione).

In considerazione di tutti questi elementi, il convenuto va, pertanto, condannato al risarcimento in favore del Ministero della giustizia, a titolo di danno all'immagine, dell'importo di euro 127.246,89 oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (28 giugno 2022 come da doc. 5 citazione) ed oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo.

Quanto alla posizione di -, deve essere in primo luogo ribadita, a fronte dell'eccezione formulata dalla difesa, la sussistenza della giurisdizione contabile. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste non soltanto quando sussiste un rapporto organico fra l'amministrazione e l'autore dell'illecito, ma anche nel caso in cui sia possibile ravvisare un rapporto di servizio, anche in senso lato, cioè quando il professionista si inserisca in modo continuativo, anche se temporaneo, nell'apparato organizzativo della P.A., assumendo, in ragione del predetto servizio, particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali (*ex multis* Cass. Sez. Un. n. 328/2019). Nel caso in giudizio, infatti, il convenuto, -, ricevuto dal giudice della volontaria giurisdizione l'incarico di stimare un bene dell'eredità giacente, è stato, seppure temporaneamente, investito di un servizio e sottoposto, in ragione dell'incarico ricevuto, ai vincoli e agli obblighi incombenti sull'ausiliario del giudice.

Nel merito, tuttavia, la domanda risarcitoria va rigettata poiché non è stata raggiunta la prova del danno da disservizio, quantificato dalla Procura, in via equitativa, nella misura di euro 6.738,91.

Secondo la citazione il convenuto, in veste di consulente incaricato della stima di un bene dell'eredità giacente Tabani, lo avrebbe sottostimato di circa dieci mila euro al fine di accelerarne la vendita in favore di un soggetto già individuato.

A tal proposito occorre rimarcare come, secondo la prevalente giurisprudenza contabile (da ultimo in tal senso Sez. II centr. n. 222/2024), il danno da disservizio ricomprende, secondo un'accezione "trivalente", sostanzialmente tre tipologie di danno: il danno da disservizio in senso stretto, che consiste nella "mancata prestazione di un servizio pubblico" e che determina, come danno conseguenza, un inutile dispendio di risorse pubbliche; il danno da mancata erogazione della prestazione lavorativa dovuta, che si concretizza nell'inutile esborso della relativa remunerazione, definito anche quale "danno da lesione del nesso sinallagmatico"; il danno "da esercizio illecito delle pubbliche funzioni", che deriva, a seguito del compimento di condotte di rilievo penale, dal totale sviamento delle funzioni esercitate, che vengono distolte dalle loro legittime finalità per essere utilizzate per scopi egoistici ed illeciti.

Nel caso in esame, sebbene le intercettazioni riportate nell'ordinanza cautelare (doc. 2 citazione) evidenzino come il perito si sia fattivamente interessato alla vendita dell'immobile, che aveva esclusivamente il compito di stimare, e documentino continui contatti con il soggetto

interessato all'acquisto, non è tuttavia provato nè l'esercizio illecito delle funzioni attribuite, tanto più che l'acquirente del bene è rimasto estraneo al sodalizio criminoso, nè l'effettiva sottostima del bene venduto, mancando una indagine tecnica in merito all'effettivo valore del bene oggetto di perizia.

L'assenza di prova dell'infedele stima e, dunque, di una condotta gravemente colposa o dolosa del convenuto risulta, peraltro, confermata dall'esito del giudizio penale a carico dello stesso, il quale, come documentato dal difensore, è stato assolto, seppure al momento con sentenza non ancora definitiva, dagli addebiti penali per l'insussistenza del fatto. La domanda nei confronti del convenuto - deve, pertanto, essere rigettata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione e istanza,

condanna il convenuto, -, al risarcimento del danno di euro 144.308,29 in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre rivalutazione monetaria come in parte motiva ed oltre interessi legali calcolati sulla somma rivalutata dal deposito della sentenza e fino al soddisfo;

condanna il convenuto, -, al risarcimento del danno di euro 127.246,89 in favore del Ministero della giustizia, oltre rivalutazione monetaria come in parte motiva ed oltre interessi legali calcolati sulla somma

rivalutata dal deposito della sentenza e fino al soddisfo;

condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite nella misura di

euro 640,00.= (Seicentoquaranta/00.=);

rigetta la domanda nei confronti del convenuto -;

condanna il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'economia e

delle finanze, in solido tra loro, al pagamento in favore di -delle spese

di lite, che si liquidano nella somma di euro 1.500,00 oltre accessori

come per legge.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandra Cucuzza

Angelo Bax

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11/03/2025

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente

Il Presidente, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della

Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto

articolo 52.

Il Presidente

Angelo Bax

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell'articolo

52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione

devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Firenze, 11/03/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente